



AREA TERRITORIO

ORDINANZA SETTORE 10 - OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO: STRADE

REGISTRO GENERALE N. 355 IN DATA 21-12-2023

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA DEI RESIDENTI ZONA 11 IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGHE DEL CALCIO COMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "G. SINIGAGLIA".

Il Direttore

Premesso che la legge 17 ottobre 2005 n. 210 ha introdotto ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Richiamate le proprie ordinanze n. 238 del 09 agosto 2022 e n. 245 dell'11 agosto 2022;

Atteso che, al fine di fare fronte al disagio causato dal periodico divieto di sosta durante le partite casalinghe del Calcio Como, Como Servizi Urbani Srl a socio unico, gestore della sosta, ha formulato all'Amministrazione comunale una proposta, acquisita agli atti con PG 164938 del 20/12/2023, che prevede:

- di estendere la validità del permesso di sosta in possesso dei residenti del Settore 11 (stalli "gialli" e stalli "blu") anche nel Settore 12, esclusivamente durante le partite casalinghe del Calcio Como);
- di consentire quanto sopra richiedendo al titolare di abbonamento agevolato o di posto auto residenti di parcheggiare la propria auto nel Settore 12 semplicemente esponendo detto permesso;
- di individuare, al fine di consentire quanto sopra, le seguenti aree ubicate nel Settore 12: Piazza Santa Teresa, Piazza S. Giovanni Paolo II, Via per Cernobbio (Lido di Villa Olmo), Via Cantoni (piazzetta presso Monumento ai Marinai);
- di estendere la validità delle agevolazioni alle seguenti aree ubicate nel Settore 11: Via Borgovico 163 (ex serre Ratti), Via Borgovico (ex Comando CC).

Richiamato il "Regolamento per il rilascio e utilizzo di permessi annuali per spazi di sosta riservati a titolo oneroso per i veicoli privati dei soli residenti (stalli "gialli") e agevolati per i residenti senza riserve di posto auto (stalli "blu"), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 16/12/2019);

Esaminata la succitata proposta di C.S.U. di concerto con il Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata - SUAP – Servizio Mobilità;

Visto:

- gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.L.O.E.L.);
- l'art. 107 dello Statuto del Comune di Como;

Visto il parere espresso dal Comando di Polizia Locale;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni,

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

ORDINA

recependo integralmente le premesse, **esclusivamente in occasione delle partite casalinghe del Calcio Como presso lo stadio comunale "G. Sinigaglia"**:

- 1. di estendere la validità del permesso di sosta in possesso dei residenti del Settore 11 (stalli "gialli" e stalli "blu") anche nel Settore 12, esclusivamente durante le partite casalinghe del Calcio Como);**
- 2. di consentire quanto sopra richiedendo al titolare di abbonamento agevolato o di posto auto residenti di parcheggiare la propria auto nel Settore 12 semplicemente esponendo detto permesso;**
- 3. di individuare, al fine di consentire quanto sopra, le seguenti aree ubicate nel Settore 12: Piazza Santa Teresa, Piazza S. Giovanni Paolo II, Via per Cernobbio (Lido di Villa Olmo), Via Cantoni (piazzetta presso Monumento ai Marinai);**
- 4. di estendere la validità delle agevolazioni alle seguenti aree ubicate nel Settore 11: Via Borgovico 163 (ex serre Ratti), Via Borgovico (ex Comando CC).**

Il presente provvedimento entrerà in esecuzione con l'aggiornamento della segnaletica a cura Como Servizi Urbani Srl a socio unico.

L'inosservanza delle norme qui contenute sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

INFORMA CHE

la presente ordinanza:

- sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como, sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i soggetti interessati;
- il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Luca Noseda.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. delle Lombardia entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
2. in alternativa per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.